

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

34^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1613) ZECCHINO ed altri: *Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi*

(1649) *Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 10
PRESTI (AN), relatore alla Commissione ... 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1613 e 1649.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 settembre scorso, allorchè la Commissione ha conferito mandato al relatore Presti di redigere un ulteriore nuovo testo unificato, rispetto al testo del 13 luglio, sulla base delle osservazioni emerse nel corso del breve dibattito che si è svolto. Invito quindi il relatore ad illustrare tale nuovo testo.

PRESTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi richiamo alla relazione svolta nella seduta del 13 luglio scorso, sottolineando che l'ulteriore nuovo testo unificato che sottopongo oggi all'esame della Commissione nella sostanza è già ampiamente noto. In esso è stata recepita la maggior parte delle proposte emendative che erano in linea con l'indirizzo generale e con lo spirito della normativa stessa sull'autonomia specifica. Ho comunque deciso di eliminare gli aspetti che ponevano maggiori difficoltà, soprattutto quelli finanziari riguardanti il personale.

Il testo che si propone mette in evidenza taluni degli elementi su cui era emerso un giudizio concorde pressochè generale: mi riferisco, ad esempio, alla personalità giuridica che dovrebbe essere riconosciuta agli istituti ai quali venga attribuita l'autonomia sperimentale, nonchè ad altri aspetti, proprio per ribadire l'unitarietà del Ministero per i beni culturali e la continuità della dipendenza di tali istituti dal Ministero stesso. Al riguardo sottolineo l'opportunità dell'affidamento della direzione non a personale esterno, ancorchè qualificato, bensì a personale interno al Ministero.

Vi è poi un altro aspetto che nel testo del 13 luglio non era stato evidenziato in quanto l'autonomia non comprendeva la personalità giuridica: la presenza dei revisori per controllare i bilanci degli istituti. Si è provveduto quindi ad indicare anche questi: due funzionari della ragioneria centrale del Ministero e un altro funzionario dello stesso Ministero.

Ritengo che il testo predisposto rientri a pieno titolo nello spirito iniziale e che pertanto, avendo recepito ampiamente le indicazioni della

Commissione, possa essere approvato rapidamente, anche se potrebbe essere ancora perfezionato. Ad esempio, sono dell'opinione che sarebbe stato opportuno precisare la decadenza dei contratti di affidamento di servizi aggiuntivi ai privati ora vigenti in relazione all'entrata in vigore della legge stessa o, al massimo, all'emanazione del regolamento attuativo, che proprio per le clausole poste non avrà tempi lunghissimi. Al Ministero abbiamo infatti imposto tempi stretti, ma anche il parere del Consiglio di Stato dovrà essere espresso nel termine previsto dalla legge; infatti, decorsi 45 giorni, il parere si intenderà reso in senso favorevole e il regolamento potrà essere emanato.

Con ciò speriamo che siano state superate le remore derivanti dalla minuziosità del vecchio regolamento di attuazione della «legge Ronchey» e le perplessità che aveva suscitato l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, nonchè alcuni dubbi emersi inizialmente sul testo in discussione: testo che ci auguriamo la Commissione approverà entro breve tempo, perchè effettivamente i tempi stringono e non possiamo più rinviarne la definizione.

Vorrei infine sottolineare che dal testo in esame è stato espunto il titolo II, concernente le norme sul personale del Ministero, al fine di approfondirne l'esame in una sede *ad hoc*. Sarebbe auspicabile, come già si è rilevato, la predisposizione di un disegno di legge specifico che possa dare serenità anche al personale del Ministero, che doverosamente attende da noi una risposta adeguata. Con ciò, ritengo di avere illustrato il seguente testo:

Art. 1.

(Attribuzione di autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali)

1. Al fine di avviare la sperimentazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti per il conferimento di autonomia agli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali, al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 12, primo comma, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) Discoteca di Stato istituita con regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, trasformata in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi»;

3. Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. - *1.* L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi raccoglie, conserva, tutela e rende accessibili le registrazioni sonore, audiovisive e multimediali che documentano la cultura, la storia, la società, le tradizioni popolari italiane, nonchè la produzione straniera sonora, audiovisiva e multimediale considerata di particolare rilievo e interesse. L'Istituto acquisisce copie delle registrazioni sonore, delle video-registrazioni e dei documenti multimediali prodotti o distribuiti su licenza in Italia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme.

2. In particolare, l'Istituto:

a) studia e definisce gli *standard* per il trattamento e la conservazione dei documenti sonori, audiovisivi e multimediali, cura la gestione del catalogo nazionale automatizzato e fornisce informazioni sulle collezioni di documenti sonori e audiovisivi esistenti in Italia;

b) cura la produzione e la vendita della discografia e della videografia nazionale dei documenti sonori, audiovisivi e multimediali prodotti e distribuiti in Italia;

c) diffonde la conoscenza del patrimonio sonoro, audiovisivo e multimediale e collabora con le università, gli istituti culturali e gli istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché con le regioni e gli enti locali, per la realizzazione di programmi e progetti comuni, stipulando a tal fine accordi e convenzioni;

c-bis) promuove iniziative di coordinamento dei programmi e dei progetti delle regioni e degli enti locali relativi ai documenti sonori e audiovisivi».

4. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Presso ciascun istituto centrale è costituito un comitato di istituto, composto da:

a) il direttore dell'istituto, che lo presiede;

b) i direttori dei laboratori, dei dipartimenti o delle altre ripartizioni interne dell'istituto, come individuate ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma;

b-bis) il capo del servizio amministrativo;

c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.

3. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati».

5. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. Il comitato di istituto:

a) entro il 31 marzo dell'anno precedente quello di riferimento predisporre il programma di attività dell'istituto ed il bilancio preventivo;

b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento presenta al Ministro il rendiconto, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa;

c) formula proposte e pareri al direttore di istituto.

2. Il bilancio preventivo è approvato dal Ministro entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Il rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti».

5-bis. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Articolo 20-bis. 1. Le entrate degli istituti autonomi sono costituite:

- a) dalla dotazione finanziaria all'uopo destinata per ciascuno sul rispettivo capitolo dello stato di previsione del Ministero;
- b) da eventuali assegnazioni per interventi straordinari;
- c) dai proventi direttamente derivanti da attività tecnico-scientifiche ed economiche rientranti nei fini istituzionali;
- d) dalle somme ad essi destinate da enti e privati per scopi determinati rientranti nei fini istituzionali;
- e) dai canoni di concessione e dalle altre somme derivanti dalla concessione dei servizi aggiuntivi;
- f) da erogazioni liberali in denaro o in qualsiasi altra forma».

6. All'articolo 21 è soppresso il secondo comma e il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Con regolamento, emanato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa, secondo particolari criteri di trasparenza, accelerazione e semplificazione delle relative procedure. Il regolamento determina i casi in cui il parere del comitato di istituto al direttore è obbligatorio».

6-bis. Il regolamento di cui all'articolo 21, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato si esprime entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole.

7. Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - 01. I Musei sono istituzioni culturali permanenti, aperte al pubblico, che hanno lo scopo di acquisire, conservare, esporre, studiare e documentare beni culturali e comunque cose che costituiscono testimonianza significativa della civiltà umana e dell'ambiente in cui essa si è sviluppata.

02. I Musei svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla fruizione, alla valorizzazione, alla ricerca scientifica e alla didattica relative ai beni ivi conservati.

03. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina gli indirizzi e svolge i controlli sulla gestione dei Musei.

1. Sono istituiti quali organi del Ministero:

- a) la Pinacoteca di Brera di Milano;
- b) la Galleria degli Uffizi di Firenze;
- c) la Galleria Borghese di Roma, con la Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini e le Gallerie Corsini e Spada;
- d) il Museo e le Gallerie nazionali di Capodimonte di Napoli, con il Museo nazionale di San Martino, il Museo nazionale delle ceramiche "Duca di Martina" nella Villa Floridiana e il Museo Pignatelli.

2. Gli istituti di cui al comma 1 hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e contabile, per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale. Agli istituti è attribuita altresì la gestione degli immobili in cui essi hanno sede e sono affidate le collezioni di pertinenza. Alla direzione degli Istituti sono preposti dirigenti tecnico-scientifici del Ministero di cui ai quadri B, C e D della tabella I annessa al presente decreto. Presso ogni istituto è costituito il collegio dei revisori dei conti costituito da due funzionari della ragioneria centrale del Ministero e da un funzionario del Ministero.

3. L'Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma, e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi sono dotati dell'autonomia di cui al comma 2.

4. Agli istituti di cui ai al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 21, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501».

7-bis. Con le medesime procedure di cui ai commi 6 e 6-bis sono dettate norme per l'attuazione dell'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 805, ivi compreso il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

8. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni della presente legge in materia di autonomia possono essere estese ad altri istituti del Ministero e a musei, tenuto anche conto dell'eccezionale valore delle raccolte, dell'alto numero dei visitatori e della possibilità di scindere i loro compiti da quelli della Soprintendenza territoriale interessata, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio e con esclusione di ogni onere aggiuntivo.

8-bis. Con la procedura di cui al comma 8 le disposizioni della presente legge in materia di autonomia possono essere estese a sistemi di musei e gallerie che rispondano ai criteri indicati nel medesimo comma 8.

8-ter. Per le finalità di cui ai commi 8 e 8-bis, il Ministro istituisce, con proprio decreto, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un osservatorio per l'autonomia, posto alle proprie dipendenze, composto da 4 funzionari con qualifica dirigenziale del Ministero per i beni culturali e ambientali, appartenenti ai ruoli rispettivamente degli storici dell'arte, dei bibliotecari, degli archivisti e degli amministrativi, di cui ai quadri A, B, C e D della tabella I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, un funzionario con qualifica dirigenziale della Ragioneria centrale presso il Ministero, un esperto in economia dei beni culturali e un esperto in diritto amministrativo, scelti fra i professori universitari ordinari. Il presidente è eletto dai membri dell'osservatorio.

9. Il Ministro, sulla base di un costante monitoraggio sull'esercizio dell'autonomia da parte degli istituti e sull'efficienza dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 2, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulla attuazione del presente articolo, in allegato al disegno di legge di bilancio.

Art. 2.

*(Servizi aggiuntivi presso gli istituti
del Ministero per i beni culturali e ambientali)*

1. I capi degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali concedono a soggetti privati, enti pubblici economici, associazioni, fondazioni, società, cooperative o consorzi, la gestione dei seguenti servizi aggiuntivi, unitamente agli spazi necessari al loro esercizio:

- a) servizio editoriale e realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;
- b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
- c) accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica e fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici;
- d) utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni culturali; gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, ivi compresi i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- e) allestimento, gestione, custodia e sorveglianza, sulla base del progetto scientifico dell'amministrazione di mostre e di altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

2. La concessione dei servizi di cui al comma 1, di durata massima quinquennale e rinnovabile, ove ricorrano i presupposti di convenienza e di economicità di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fino alla durata massima complessiva di 15 anni, è effettuata ai sensi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e può essere affidata ad un unico soggetto per tutti i servizi relativi a ciascun istituto. Nel contratto può essere prevista l'assunzione, a carico del concessionario, del servizio di pulizia.

3. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo da parte degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali affluiscono direttamente all'entrata del bilancio degli istituti stessi.

4. Sono abrogati i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonchè l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Cessa altresì di avere efficacia il titolo II del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, n. 171. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua

le restanti parti del predetto decreto ministeriale alle norme di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 1996, le spese annuali di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, per ciascuno degli istituti di cui alla presente legge, sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per gli anni 1996 e 1997 i relativi oneri sono determinati in base alla tabella A allegata alla presente legge; a decorrere dall'anno 1998 la relativa quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

1-bis. A decorrere dall'anno 1996, a ciascuno degli istituti di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, è assegnata annualmente una somma corrispondente al maggior gettito derivante dalla riscossione della tassa di ingresso presso il medesimo istituto rispetto al gettito raccolto nel 1995.

2. Per l'adeguamento strutturale e funzionale delle sedi e dei beni culturali assegnati agli istituti di cui alla presente legge, è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 150 miliardi, da iscriverne in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per ciascuno degli istituti predetti, in ragione di lire 30 miliardi per il 1995 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, secondo quanto previsto nella tabella B.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 15,1 miliardi annui per il 1996 e il 1997, si provvede, quanto a lire 1,9 miliardi annui, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1996 e 1997, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, quanto a lire 13,2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996 e 1997 con utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1995:

a) cap. 1538 per lire 3,29 miliardi annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 190;

b) cap. 1545 per lire 188 milioni annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 marzo 1981, n. 74;

c) cap. 1534 per lire 3,922 miliardi annui;

c-bis) cap. 2034 per lire 3,8 miliardi annui;

d) cap. 3033 per lire 2 miliardi annui.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a 30 miliardi nel 1995 e 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi 27 dicembre 1953, n. 956, 4 febbraio 1958, n. 27, 11 marzo 1967, n. 367, 27 maggio 1975, n. 190 e 7 marzo 1981, n. 74.

TABELLA A

(Art. 3, comma 1)

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO

(in miliardi di lire)

PINACOTECA DI BRERA	1,2
GALLERIA DEGLI UFFIZI	1,8
GALLERIA BORGHESE ED ALTRE	1,2
MUSEO E GALLERIE DI CAPODIMONTE	1,5
BIBLIOTECA NAZIONALE DI FIRENZE	3,5
BIBLIOTECA NAZIONALE DI ROMA	3,5
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO	2,0
ISTITUTO CENTRALE BENI SONORI E AUDIOVISIVI	0,4

TABELLA B

(Art. 3, comma 2)

SPESE DI ADEGUAMENTO

(in miliardi di lire)

ISTITUTO	1995	1996	1997	TOTALE
BRERA	6	12	12	30
UFFIZI	8	16	16	40
BORGHESE ED ALTRE	4	8	8	20
CAPODIMONTE	6	12	12	30
BIBL. NAZ. FIRENZE	1,5	5	5	11,5
BIBL. NAZ. ROMA	1,5	3	3	7,5
ARCHIVIO C.D. STATO	1	1	1	3
IST. NAZ. BENI SONORI	2	3	3	8
TOTALE ...	30	60	60	150

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua breve ma esauriente esposizione. Per l'eventuale presentazione di emendamenti al testo unificato proposto dal relatore propongo di fissare il termine di venerdì 29 settembre, alle ore 14.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE